



MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

10 SET. 2015
Roma,

Prot. n. 3-8403

Dott.ssa Rossella Orlandi,
Direttore Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale del personale
Settore rapporto di lavoro
Ufficio contenzioso del lavoro
(rif. nota n. 106168 del 7.8.2015)

e, p.c. Gabinetto del Ministro

LORO SEDI

Oggetto: *Modalità applicative della delega di funzioni di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.*

Con nota a margine, codesta Agenzia ha rappresentato la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato su alcune questioni inerenti le modalità applicative della delega di funzioni di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125.

A riguardo – ed in via preliminare- pur dando atto della delicatezza della materia, non possono tacersi le perplessità che la richiesta suscita, dal momento che la norma in questione è stata predisposta da questi uffici in piena e costante collaborazione con codesta Agenzia.

Ciò premesso, quanto ai profili problematici segnalati, si osserva quanto segue.

1) Oggetto della delega

Secondo quanto disposto dall'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, l'oggetto della delega è costituito dalle funzioni relative agli uffici di cui i dirigenti hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione degli atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le

funzioni non delegabili risultano essere quelle indicate alle lettere a), c), d-bis) e e-bis) del comma 1 (competenze partecipative legate alla formulazione di proposte e di pareri resi dai dirigenti ai titolari di uffici dirigenziali generali; competenze già delegate ai dirigenti di 2^a fascia dai dirigenti di uffici dirigenziali generali; competenze di individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti i dirigenti al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; valutazione del personale assegnato ai propri uffici ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti). Conseguentemente, non sembrano residuare dubbi circa l'oggetto della delega che va riferita alla totalità delle funzioni delegabili relative agli uffici di cui i dirigenti hanno assunto la direzione interinale.

2) Delimitazione della platea dei funzionari che possono partecipare alla procedura selettiva

La disposizione in commento non contiene una espressa limitazione della scelta dei dirigenti deleganti ai soli funzionari della terza area in servizio presso l'ufficio cui la delega si riferisce, come, invece, prevede espressamente l'art. 17, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tuttavia, la procedura selettiva finalizzata al conferimento delle deleghe di funzione dovrebbe essere connotata da particolare snellezza e semplicità, in relazione:

- all'esigenza di assicurare all'Agenzia, nel più breve tempo possibile, un supporto nella gestione di quegli uffici rimasti privi di un responsabile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015;
- alla durata temporalmente limitata delle deleghe di funzioni, correlata al tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Pertanto, si concorda che, nel silenzio della norma, codesta Agenzia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possa adottare un atto organizzativo generale interno che delimiti gli ambiti ordinari di riferimento per l'assegnazione delle funzioni delegabili, individuabili – come, peraltro, rappresentato – nella Direzione Provinciale, nella Direzione Regionale o nella singola Direzione Centrale.

Conseguentemente, la partecipazione alla procedura selettiva potrà essere allargata a funzionari di altri uffici nelle ipotesi in cui non si rinvenga all'interno dell'ufficio stesso un funzionario idoneo in relazione ai compiti da delegare.

3) Responsabilità del delegante

Si ritiene di applicare, in via analogica, il disposto dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 relativo alla delega di funzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo cui *“la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”*, con conseguente sussistenza di un dovere di vigilanza da parte del dirigente delegante sul soggetto delegato che potrebbe comportare anche il potere di revoca della delega di funzione prima del termine finale di conclusione del concorso ovvero del 31 dicembre 2016.

Secondo i principi generali, la delega di funzioni non trasferisce la competenza, ma soltanto l'esercizio delle funzioni delegate, ed è comunque caratterizzata dalla temporaneità; non spogliandosi della competenza ma solo dell'esercizio delle funzioni delegate, al dirigente delegante residuerebbe comunque il dovere di vigilanza e il potere di revoca dalla delega

nell'ipotesi di non corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni temporaneamente trasferite.

4) Attribuzione ai funzionari delegati delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 95 del 2012

L'art. 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015 prevede che *"ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ..."*.

Poiché le deleghe di funzione non possono superare il numero dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 del suddetto art. 4-bis per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, si ritiene che prima dell'indizione delle procedure selettive, il Direttore dell'Agenzia, con atto organizzativo interno, individui gli uffici affidati ad interim per i quali è ammessa l'attribuzione di deleghe di funzioni ex art. 4-bis DL n. 78/2015.

In relazione a quanto sopra esposto, considerata l'urgenza di garantire la funzionalità delle Agenzie fiscali, non involgendo le questioni poste profili giuridici di particolare complessità, ma aspetti gestionali connessi all'applicazione delle disposizioni di nuova introduzione, non si ritiene necessario acquisire il parere al Consiglio di Stato.

Pertanto, corre l'obbligo di segnalare che il buon andamento delle Agenzie risulta assicurato, in base alle disposizioni del DL n. 78/2015, in via prioritaria dall'espletamento delle procedure concorsuali che dovranno, pertanto, essere svolte con la massima urgenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

